



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. ssa Maria Gabriella MARIANI	PRESIDENTE Rel.
Dott. ssa Caterina BAISI	CONSIGLIERE
Dott. ssa Silvia CASARINO	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **876/2018** R.G.L.

promossa da:

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in proprio e quale mandatario della **Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. – S.C.C.I. S.p.A.**, per procura del notaio Dott. Laura Mattielli in Roma, Repertorio n. 37521 Raccolta n. 5762 del 3.7.2014, elettivamente domiciliato in Torino, Via Arcivescovado n. 9, nell'Ufficio Legale dell'Inps presso l'Avv. Franca Borla che lo difende e rappresenta, unitamente e disgiuntamente, all'Avv. Franco Pasut, in forza di procura generale alle liti del 21.7.2015 Rep. 80974 Rogito 21569, per atti Dott. Paolo Castellini Notaio in Roma

APPELLANTE



CONTRO

RINALDI MATTEO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cimino in Novara, Via San Francesco d'Assisi n. 26, che lo difende e rappresenta congiuntamente e/o disgiuntamente dall'Avv. Paolo Bertolini per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio

APPELLATO

Oggetto: contribuzione.

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

Come da ricorso depositato il 13.12.2018

Per l'appellato:

Come da memoria depositata il 17.5.2019

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Verbania depositato in data 9.5.2017, Matteo Rinaldi ha convenuto in giudizio l'Inps chiedendo l'accertamento dell'insussistenza del debito contributivo e sanzionatorio di cui alle comunicazioni n. 529027888523k4201611 del 4.11.2016 e n. 526027888523k4201703 del 7.3.2017 recanti la richiesta di pagamento rispettivamente di euro 2.461,45 e di euro 68,75 dovuti alla Gestione Commercianti per gli anni 2011, 2012 e 2013, relativi alla posizione del padre, Antonio Rinaldi, iscritto nella gestione quale coadiuvante nell'esercizio dal medesimo gestito. L'Inps, costituitosi in giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso



deducendone l'infondatezza.

Con sentenza n. 131/2018 resa in data 27.11.2018 il Tribunale ha accolto il ricorso condannando l'Inps alla refusione delle spese di giudizio.

Avverso la sentenza ha proposto appello l'Inps chiedendone la riforma.

Matteo Rinaldi ha resistito in giudizio.

All'udienza del 10 luglio 2019 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Il Giudice di primo grado è pervenuto all'accoglimento del ricorso proposto da Matteo Rinaldi sulla base delle seguenti argomentazioni:

- l'Inps, sulla base dei redditi d'impresa dichiarati da Antonio Rinaldi per gli anni 2011, 2012 e 2013, derivanti dalla sua partecipazione alla società Rigma s.a.s. di Batti Adelaide, ha proceduto a calcolare i contributi dovuti dall'odierno ricorrente in qualità di titolare dell'attività di macelleria di cui Antonio Rinaldi risulta coadiuvante;
- il Ministero del lavoro, con circolare prot. 37/0010478/MA007.A001 10-6-2013, ha chiarito che i contributi non sono dovuti se l'attività svolta dal collaboratore familiare è prestata in modo "occasionale e non prevalente", ossia se viene svolta per massimo 720 ore nell'anno solare – 90



giorni – a prescindere dalla presenza del titolare;

- nella fattispecie gravava sull'Inps, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'effettivo svolgimento, da parte del coadiuvante Antonio Rinaldi, di attività abituale e prevalente presso la macelleria del figlio, in quanto fatto costitutivo della propria pretesa contributiva; nulla è stato al riguardo allegato né tanto meno dimostrato, con la conseguente infondatezza della pretesa contributiva.

2.

Contro la sentenza del Tribunale ha proposto appello l'Inps in particolare deducendo che:

- l'ammontare dei contributi richiesti in pagamento al titolare Matteo Rinaldi per gli anni 2011, 2012 e 2013 con le comunicazioni di debito contestate riguardano il dovuto per il coadiuvante Antonio Rinaldi;
- per le indicate annualità l'imponibile del coadiuvante Antonio Rinaldi è stato calcolato con riferimento all'ammontare dei redditi d'impresa dichiarati ai fini Irpef come desumibili dalle dichiarazioni presentate; tenendo conto dell'art. 3bis D.L. 384/92, secondo il quale i contributi dei titolari, coadiuvanti, e coadiutori iscritti nelle Gestioni previdenziali dei Commercianti e degli Artigiani devono essere calcolati, a partire dal 1993, sulla totalità dei redditi d'impresa dichiarati dai fini Irpef, l'Inps ha proceduto a calcolare i contributi dovuti esattamente sull'imponibile dichiarato ai fini Irpef per redditi d'impresa



derivanti da partecipazione alla s.a.s. Rigma;

- il Tribunale ha errato decidendo sulla base dei requisiti di iscrizione di Antonio Rinaldi come coadiuvante di Matteo Rinaldi, mentre il ricorso verteva sulla base imponibile da prendere in considerazione per il calcolo dei contributi a percentuale relativamente al coadiuvante, alla luce del disposto di cui all'art. 3bis D.L. 384/1992;

- sia in sede amministrativa sia giudiziale, mai è stato posto in dubbio il requisito di abitualità e continuità dell'attività di coadiuvante, l'iscrizione di Matteo Rinaldi alla Gestione Commercianti in tale qualità è avvenuta su domanda del contribuente e mai ne è stata richiesta la cancellazione;

3.

L'appello è fondato.

L'art. 3-bis del decreto legge n. 384 del 1992, convertito con modificazioni nella legge n. 438 del 1992, prevede che *"1. A decorrere dall'anno 1993 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990 n. 233 è rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono...."*

In base alla lettera della norma, *"per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori"* concorrono a determinare la base di



calcolo dei contributi non solo i redditi prodotti dall'attività di impresa che ha dato titolo all'iscrizione alla Gestione ex art. 1 l. 233/1990, bensì la "totalità" dei redditi d'impresa per i quali sussiste l'obbligo di denuncia ai fini Irpef.

Per l'individuazione dei redditi che rientrano nella base imponibile contributiva occorre avere riguardo alla disciplina che regola l'imposta sul reddito delle persone fisiche e, in particolare, in forza dell'art. 1 DPR 917/1986 che individua il presupposto di tale imposta, alle *"categorie indicate nell'articolo 6"* del medesimo decreto (*"Classificazione dei redditi"*), ove al primo comma sono elencate le diverse categorie reddituali - *"a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi diversi"* - e al successivo terzo comma si stabilisce che *"I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi"*.

Con riferimento al chiaro tenore letterale di quest'ultimo comma e del richiamo contenuto dell'art. 3-bis cit., si è ritenuto - nelle sentenze di questa Corte nn. 527/2012, 527/2012, 228/15, 66/18 con orientamento confermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 29779/2017, Cass. 1505/2019) - che nei redditi di impresa soggetti a denuncia Irpef, oggetto dell'imponibile contributivo,



sono compresi i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, redditi che, secondo il dettato dell'art. 5 DPR 917/1986, *“sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”*.

La Corte Costituzionale (n. 354/2001) ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata con riferimento agli articoli 3, 38 e 53 Cost.

In tale pronuncia la Consulta, nel premettere che nell'ipotizzare, anzitutto, la discriminazione tra socio di società in accomandita semplice e socio di società di capitali, in vista dell'apporto al sistema contributivo della gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali previsto dalla disposizione denunciata per i redditi di impresa di cui sia titolare l'iscritto, il rimettente muoveva dal presupposto della "sostanziale identità di natura tra le due tipologie di redditi" e, quindi, di una identità di posizioni fra i relativi percettori, giacché in entrambi i casi non vi sarebbe "il concorso di alcuna attività lavorativa", bensì la mera sottoscrizione di quote del capitale sociale, ha affermato che: *“non è fondata, in riferimento all'art. 3 cost., la q.l.c. dell'art. 3 bis d.l. 19 settembre 1992 n. 384, conv., con modif., in l. 14 novembre 1992 n. 438, il quale, sottoponendo a contribuzione Inps i redditi denunciati ai fini i.r.pe.f. dal socio accomandante di società in accomandita semplice, introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra socio accomandante di*



società in accomandita semplice e socio di società di capitali. Nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo) assume preminente rilievo, a differenza delle società di capitali, l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di una attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante; né la scelta del legislatore può ritenersi affetta da irragionevolezza, in quanto all'onere contributivo si correla un vantaggio in termini di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 5 l. 2 agosto 1990 n. 233, in base al quale la misura dei trattamenti è rapportata al reddito annuo di impresa”.

Sempre in tale sentenza, la Consulta ha anche stabilito che: “Non è fondata, in riferimento all'art. 53 cost., la q.l.c. dell'art. 3 bis d.l. 19 settembre 1992 n. 384, conv., con modif., in l. 14 novembre 1992 n. 438, il quale sottoponendo a contribuzione Inps i redditi denunciati a fini i.r.pe.f. dal socio accomandante di società in accomandita semplice, violerebbe il principio della capacità contributiva, riferibile solo ai fini fiscali e non anche a quelli contributivi e previdenziali, in quanto il riferimento a tale parametro è da ritenersi inconferente a causa della non assimilabilità all'imposizione tributaria vera e propria della contribuzione previdenziale”.



Nella fattispecie occorre infine evidenziare, come rilevato da parte appellante, che l'iscrizione di Antonio Rinaldi nella gestione commercianti quale coadiuvante nell'attività commerciale del figlio Matteo Rinaldi è avvenuta a domanda del contribuente, né è stata mai richiesta la sua cancellazione.

Ininfluyente è la circostanza valorizzata da parte appellata che il coadiuvante non abbia conseguito alcun reddito nell'esercizio commerciale di cui l'appellato è titolare per le annualità in oggetto.

Nel caso del coadiutore e del coadiuvante l'iscrizione alla gestione opera aggregando la loro posizione a quella del titolare, iscritto alla gestione dei lavoratori autonomi, titolare che versa i contributi anche per questi (coadiuvanti-coadiutori) con riferimento alle loro posizioni e alla totalità dei redditi d'impresa.

Matteo Rinaldi è pertanto tenuto ai sensi dell'art. 2, comma 1, L. n. 233/1990, nella sua qualità di titolare dell'impresa commerciale, al pagamento dei contributi per il coadiuvante, salvo diritto di rivalsa.

In accoglimento dell'appello devono essere respinte le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio.

Attesa la soccombenza, Matteo Rinaldi deve essere condannato a rimborsare all'Inps le spese di giudizio liquidate per il primo grado come da sentenza e per il presente grado in euro 1.800,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa.



P.Q.M.

Visto l'art. 437 c.p.c.;
in accoglimento dell'appello, respinge le domande proposte con
il ricorso introduttivo;
condanna l'appellato a rimborsare all'appellante le spese di
entrambi i gradi, liquidate per il primo come da sentenza e per il
presente grado in euro 1.800,00, oltre rimborso forfettario e
oneri di legge.
Così deciso all'udienza del 10.7.2019.

Presidente Est.

Dott.ssa Maria Gabriella Mariani

